

DOMANDE E RISPOSTE CHIAVE


SULLA DUE DILIGENCE NELLA FILIERA
BOSCO-LEGNO-CARTA-ARREDO

EUTR - REGOLAMENTO UE N. 995/2010



VADEMECUM OPERATIVO REGOLAMENTO UE N. 995/2010

Applicazione del nuovo Regolamento Europeo N. 995/2010 (Regolamento EUTR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.10.2010: “Obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”



DOMANDA NUMERO 1

IL LEGNO ED I PRODOTTI DA ESSO DERIVATI CHE LA MIA IMPRESA UTILIZZA NEL CICLO PRODUTTIVO (INDIPENDENTEMENTE DALLE QUANTITÀ: ANCHE UN SOLO METRO CUBO) SONO COINVOLTI NEL REGOLAMENTO N. 995/2010?

DOMANDA NUMERO 2

NELL' AMBITO DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010 LA MIA IMPRESA È DA INQUADRARE COME "OPERATORE" ("OPERATOR") O COME "COMMERCIANTE" ("TRADER")?

DOMANDA NUMERO 3

DA QUANDO SARA' OBBLIGATORIO IL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

DOMANDA NUMERO 4

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

DOMANDA NUMERO 5

QUALI INFORMAZIONI RICHIEDE, IN SINTESI, LA DUE DILIGENCE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

DOMANDA NUMERO 6

ESSENDO IO UN OPERATORE, COME DEVO APPLICARE LA DUE DILIGENCE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

DOMANDA NUMERO 7

CHE COSA PREVEDONO I CONTROLLI SULLA DUE DILIGENCE?

DOMANDA NUMERO 8

SONO PREVISTE SANZIONI PER LA MANCATA APPLICAZIONE AL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

DOMANDA NUMERO 9

COME CONLEGNO HA RISPOSTO ALLE ESIGENZE DELLE ORGANIZZAZIONI COINVOLTE DAL REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010?

DOMANDA NUMERO 10

A CHI POSSO RIVOLGERMI PER ADERIRE A CONLEGNO ED ADEGUARMI AL REGOLAMENTO UE N. 995/2010 CON IL SISTEMA DI DUE DILIGENCE LEGNOK?

DOMANDA NUMERO 1

IL LEGNO ED I PRODOTTI DA ESSO DERIVATI CHE LA MIA IMPRESA UTILIZZA NEL CICLO PRODUTTIVO (INDIPENDENTEMENTE DALLE QUANTITÀ: ANCHE UN SOLO METRO CUBO) SONO COINVOLTI NEL REGOLAMENTO N. 995/2010?

LAMIAIMPRESAUTILIZZANELPROPRIOCICLOPRODUTTIVO (anche sola commercializzazione) UNO O PIÙ DEI SEGUENTI PRODOTTI DI LEGNO?

4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.

SÌ NO

4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato.

SÌ NO

4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili.

SÌ NO

4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.

SÌ NO

4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm.

SÌ NO

4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.

SÌ NO

4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "orientedstrandboard" (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.

SÌ NO

4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine.

SÌ NO

4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile.

SÌ NO

44130000 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati. SI NO

441400 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili. SI NO

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno. SI NO

44160000 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio. SI NO

4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa. SI NO

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti). SI NO

940330, 940340, 94035000, 940360 e 94039030 Mobili in legno. SI NO

94060020 Costruzioni prefabbricate. SI NO

SE ALMENO UNA RISPOSTA È SÌ, ALLORA LA TUA IMPRESA È SOGGETTA AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO N. 995/2010.

Sono ESCLUSI dall'applicazione del Regolamento UE N. 995/2010:

- Legno e prodotti da esso derivati accompagnati da licenze CITES o FLEGT sono considerati automaticamente conformi al Regolamento EUTR.
- Legno e prodotti da esso derivati "usati" (ad esempio carta riciclata o pannelli di truciolare prodotti con il 100% di legno riciclato).
- Prodotti in legno e da esso derivati che hanno "completato il loro ciclo di vita".
- Prodotti in legno e da esso derivati "smaltiti come rifiuti".
- Tutti i prodotti di legno non inclusi nell'Allegato del Regolamento UE N. 995/2010.

DOMANDA NUMERO 2

NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010 LA MIA IMPRESA È DA INQUADRARE COME "OPERATORE" ("OPERATOR") O COME "COMMERCIANTE" ("TRADER")?

- **«Operatore»** (Operator): una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati». È il soggetto che immette per primo sul mercato dell'Unione Europea il legno e i prodotti in legno da esso derivati. L'operatore è, quindi, il soggetto maggiormente coinvolto dall'applicazione del Regolamento.
- **«Commerciante»** (Trader): una persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno (cioè dei paesi dell'Unione Europea), legno o prodotti da esso derivati già immessi da altri»(ovvero dall'«Operatore»).

L'IMPRESA SI INQUADRA COME:

OPERATORE: SE È IL SOGGETTO CHE IMMETTE PER PRIMO.

COMMERCIANTE: SE È IL SOGGETTO CHE VENDE/ACQUISTA PRODOTTI GIÀ IMMESSI PRECEDENTEMENTE DA ALTRI.

DOMANDA NUMERO 3

DA QUANDO È OBBLIGATORIO IL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

Il 3 marzo 2013 è entrato in vigore all'interno di tutti i 28 Paesi europei (Italia compresa).

Il Regolamento UE N. 995/2010 SI APPLICA a tutti i prodotti in legno e da esso derivati immessi nel mercato UE dopo la mezzanotte del 2 marzo 2013.

**OBBLIGO DAL
3 MARZO 2013**

DOMANDA NUMERO 4

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

TRE sono gli obblighi principali:

- 1.** divieto di immissione sul mercato UE di legno e di prodotti da esso derivati di provenienza illegale;
- 2.** per le imprese che immettono per la prima volta sul mercato UE prodotti del legno obbligo di adozione di «un sistema di dovuta diligenza (Due Diligence)». Queste imprese sono definite “Operatori” all’interno del Regolamento N. 995/2010;
- 3.** per le imprese obbligo di garantire la tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati. Queste imprese sono definite come “Commercianti”.

GLI OPERATORI DEVONO APPLICARE UN SISTEMA DI DUE DILIGENCE CONTINUAMENTE AGGIORNATO, COMPRENSIVO DEL MANTENIMENTO - PER 5 ANNI - DELLA REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTUATA.

I COMMERCANTI DEVONO TENERE SU UN REGISTRO LA TRACCIABILITÀ (per esempio un registro), “A MONTE ED A VALLE”, DEI FORNITORI E DEI CLIENTI, PER 5 ANNI.

In altre parole "per i commercianti", è sufficiente continuare a registrare e ad archiviare la stessa documentazione contabile/commerciale che si è sempre utilizzato anche prima dell'entrata in vigore del Regolamento N. 995/2010. Se l'impresa possiede già un registro fornitori/ clienti e/o di carico/scarico è più che sufficiente (quasi tutte le aziende conservano già tale documentazione).

DOMANDA NUMERO 5

QUALI INFORMAZIONI RICHIEDE, IN SINTESI, LA DUE DILIGENCE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

In pratica, le imprese (operatori) dovranno sempre essere in grado di fornire ed inserire nella loro organizzazione quanto segue.

1. informazioni sull'approvvigionamento

(Accesso alle informazioni),

che permettano di poter accedere ai dati relativi a:

- descrizione del prodotto e specie forestale/i;
- paese in cui è stata effettuata la raccolta/taglio del legname;
- quantità di materiale;
- nominativo ed indirizzo del fornitore;
- nominativo ed indirizzo del cliente;
- documenti attestanti la conformità con la legislazione applicabile (legislazione forestale a 360° vigente nel paese in cui viene effettuato il taglio del legname).

Procedure di valutazione del rischio necessarie a valutare:

- la conformità alla normativa forestale vigente (es: certificazioni forestali come PEFC, FSC, verifiche sulla legalità come OLB, VLO, VLC, ecc.);
- la presenza di taglio illegale di specie forestali;
- la presenza di rischio di taglio illegale nel Paese, tenendo conto anche della presenza di conflitti armati;
- l'eventuale presenza di sanzioni internazionali sul legno (esempio: sanzioni Consiglio Unione Europea o ONU);
- la complessità della Supply Chain (catena di fornitura).

Procedure di riduzione del rischio

(SE RISCHIO NON TRASCURABILE):

- da realizzarsi attraverso misure adeguate e proporzionate (attività di mitigazione) finalizzate ad un'efficace diminuzione del rischio e che possono includere: informazioni aggiuntive e/o controlli da parte di enti terzi indipendenti nel luogo di origine, fino alla scelta ultima di rinuncia all'acquisto del carico di legno o prodotti da esso derivati.

LE IMPRESE (OPERATORI), PRIMA DELL'ACQUISTO DI LEGNAME O DI PRODOTTI DA ESSO DERIVATI, SONO TENUTE A :

- **ACCESSO ALLE INFORMAZIONI,**
- **PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO,**
- **PROCEDURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO.**

DOMANDA NUMERO 6

ESSENDO IO UN OPERATORE, COME DEVO APPLICARE LA DUE DILIGENCE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

Ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea designa una o più "Autorità Competenti" per l'applicazione del Regolamento, comunicandone i relativi nominativi ed i recapiti alla DG Ambiente della Commissione Europea. Per l'Italia, l'Autorità Competente è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF).

Un sistema di «Due Diligence», realizzato in conformità al Regolamento Europeo N. 995/2010, potrà essere:

- messo a punto ed implementato ed "aggiornato" dalla singola impresa ("Operatore");
- oppure, in alternativa, sviluppato e monitorato da un soggetto, riconosciuto dall'Unione Europea, denominato «Organismo di Controllo» (o anche «Organismo di Monitoraggio») ovvero un ente, anche privato, in grado di sviluppare e gestire un sistema di Dovuta Diligenza per conto delle imprese ("operatori").

APPLICAZIONE REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010:

- COME SINGOLA IMPRESA.

- ATTRAVERSO UN "ORGANISMO DI CONTROLLO/MONITORAGGIO".

**CONLEGNO,
PRIMA MONITORING ORGANISATION
RICONOSCIUTA
DALLA COMMISSIONE EUROPEA,
100% MADE IN ITALY.**

DOMANDA NUMERO 7

CHE COSA PREVEDONO I CONTROLLI SULLA DUE DILIGENCE?

I controlli come previsto nel Regolamento UE N. 995/2010 devono prevedere:

- A.** l'esame del sistema di dovuta diligenza, comprese le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi;
- B.** l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure;
- C.** controlli a campione, comprese verifiche in loco.

IL SISTEMA DI DUE DILIGENCE DI CONLEGNO SPECIFICA IN MODO DETTAGLIATO LA TIPOLOGIA DI CONTROLLI CHE GLI ENTI TERZI DEVONO EFFETTUARE PER VALUTARE LA CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI DUE DILIGENCE AZIENDALE (www.conlegno.eu).

DOMANDA NUMERO 8

SONO PREVISTE SANZIONI PER LA MANCATA APPLICAZIONE AL REGOLAMENTO EUROPEO N. 995/2010?

L'Europa

Il Regolamento UE N. 995/2010 prevede che gli Stati membri determinino le sanzioni da applicare sul proprio territorio in caso di violazione degli obblighi imposti dal Regolamento.

Gli Stati membri devono altresì adottare ogni provvedimento necessario per assicurarne l'applicazione. La norma comunitaria fornisce dei parametri per l'individuazione delle sanzioni che devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive** e possono consistere in:

- sanzioni pecuniarie;
- sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati;
- sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.

L'Italia

Il 4 settembre 2013 è entrata in vigore la legge delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi attuativi del Regolamento UE N. 995/2010, in cui sono individuate le sanzioni applicabili e ne vengono fissati i limiti:

- **sanzioni amministrative** fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00 da determinare proporzionalmente al valore venale in comune commercio della merce illegalmente importata o, se superiore, al valore della merce dichiarato;
- **sanzioni penali**: ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino a tre anni.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo e di quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata dovranno essere destinati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo previste dal Regolamento UE N. 995/2010.

SARÀ PUBBLICATO A BREVE IL DECRETO LEGISLATIVO CON LE SANZIONI DA APPLICARE SIA PER GLI OPERATORI SIA PER I COMMERCianti IN CASO DI VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010.

DOMANDA NUMERO 9

COME CONLEGNO HA RISPOSTO ALLE ESIGENZE DELLE ORGANIZZAZIONI COINVOLTE DAL REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010?

Da oltre tre anni lo staff operativo del Comitato Tecnico LegnOK di Conlegno segue l'evoluzione della normativa contro il commercio di legname e prodotti da esso derivati di origine illegale a livello europeo.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) N. 995/2010 Conlegno propone a tutte le aziende del settore legno-carta, il proprio Sistema di Due Diligence per l'applicazione e il rispetto della normativa europea denominato "**Regolamento LegnOK**".

L'Organismo di controllo come definito dall'art.8:

- a) mantiene e valuta periodicamente un sistema di dovuta diligenza e conferisce agli operatori il diritto di usarlo;
- b) verifica l'uso corretto del suo sistema di dovuta diligenza da parte di tali operatori;
- c) compie gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza, informando, fra l'altro, le Autorità Competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell'operatore.

Conlegno è un Consorzio di diritto privato, senza scopo di lucro, promosso dalle Associazioni Nazionali di categoria dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato afferenti alla filiera del legno.

La proposta del "**Regolamento LegnOK**" è supportata da FederlegnoArredo, Assocarta, CNA Produzione Legno Arredo, Confartigianato Legno Arredo e UNITAL CONFAPI.

**IN DATA 19 AGOSTO 2013
CONLEGNO È STATO RICONOSCIUTO
DALLA COMMISSIONE EUROPEA
COME ORGANISMO DI CONTROLLO.
PRIMA MONITORING ORGANISATION
100% MADE IN ITALY.**

DOMANDA NUMERO 10

**A CHI POSSO RIVOLGERMI PER ADERIRE A CONLEGNO
ED ADEGUARMI AL REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010
CON IL SISTEMA DI DUE DILIGENCE LEGNOK?**

MANDA UNA MAIL A:

legnok@conlegno.eu

CONTATTI DI RIFERIMENTO

Sara Zunino

“Area direttiva”

Tel. 02.80604575

sara.zunino@conlegno.eu

Cristiano Clerici

“Area formazione e informazione”

Tel. 02.80604579

cristiano.clerici@conlegno.eu

Maria Rita Gallozzi

“Area tecnico operativa”

Tel. 02.80604502

mrita.gallozzi@conlegno.eu

Conlegno
Comitato Tecnico LegnOK
Foro Buonaparte, 12 - 20121 Milano
Fax 02.80604398
legnok@conlegno.eu
www.conlegno.eu